

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

CreAFI – Creator Association for FinTech & Innovation

Associazione di Promozione Sociale (APS)

ART. 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E DURATA

1. Ai sensi del Codice civile e del D. Lgs n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche e integrazioni (di seguito “Codice del Terzo Settore”) è costituita un’associazione, con finalità di promozione sociale, avente la denominazione di “CreAFI – Creator Association for FinTech & Innovation - ASP” (di seguito “Associazione”). L’efficacia dell’inserimento nella denominazione dell’Associazione dell’acronimo “APS”, nonché l’utilizzo negli atti e nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle indicazioni di “APS” e/o “associazione di promozione sociale”, sono condizionati all’iscrizione dell’Associazione nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
2. La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.

ART. 2 – SEDE

1. L’Associazione ha sede in Via Aurelia Nord 171 F, Arcola (SP), 19021.
2. L’Associazione opera in tutto il mondo e può essere costituita in sezioni locali.
3. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 3 – LOGO

1. Il logo dell’Associazione è il segno distintivo dell’Associazione stessa, del quale possono fregiarsi i soggetti aderenti ed è rappresentato nell’allegato al presente Statuto.

ART. 4 – STATUTO - EFFICACIA E INTERPRETAZIONE

1. L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (d’ora in avanti “CTS”), delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
2. L’Assemblea può approvare regolamenti per disciplinare aspetti organizzativi e operativi dell’Associazione, nonché codici etici, linee guida e policy interne, purché coerenti con il presente Statuto e con la normativa applicabile. Il Consiglio Direttivo può adottare atti e procedure operative di attuazione, nei limiti delle competenze attribuitegli dal presente Statuto e ferma restando la competenza inderogabile dell’Assemblea.
3. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della

organizzazione stessa.

4. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e in virtù delle previsioni contenute nell'art. 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 5 – SCOPO, FINALITÀ E ATTIVITÀ

1. L'Associazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, attuando le finalità e i principi generali, che qui integralmente si richiamano, contenuti negli artt. 1, 2, 5 e 32 CTS.
2. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dell'elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli associati e dalla obbligatorietà del bilancio.
3. L'Associazione esercita, dunque, in via esclusiva o quantomeno principale, una o più attività di interesse generale:
 - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale;
 - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato.
4. Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
5. L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.
6. L'Associazione promuove, in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale:
 - definizione e promozione di standard qualitativi, etici e professionali per i creator e influencer operanti nei settori fintech, insurtech, innovazione, immobiliare e comunicazione digitale;
 - promozione di percorsi di qualificazione e attestazione associativa delle competenze dei creator e finfluencer;
 - organizzazione di eventi, conferenze, workshop, premi e iniziative formative;
 - collaborazione con università, centri di ricerca, imprese, istituzioni e altri enti del Terzo settore;
 - pubblicazione di studi, report, linee guida e contenuti editoriali;
 - creazione e gestione di community professionali e reti di

- collaborazione;
 - attività di sensibilizzazione, advocacy e promozione di buone pratiche di comunicazione e informazione responsabile.
7. L'organo deputato all'individuazione di altre attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.
 8. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
 9. Per il perseguimento delle finalità istituzionali, l'Associazione può istituire programmi, iniziative, gruppi di lavoro, comitati tecnici e figure di supporto e promozione (quali, a titolo meramente esemplificativo, "Ambassador" o analoghe denominazioni), disciplinandone compiti, requisiti, modalità di partecipazione e cessazione mediante regolamenti o policy adottati ai sensi dell'art. 4.2. Tali programmi e figure non costituiscono organi sociali, non attribuiscono poteri di rappresentanza esterna dell'Associazione, né determinano l'acquisto automatico della qualifica di associato, salvo quanto previsto dalle norme sull'ammissione.

ART. 6 – ASSOCIATI

1. Possono essere associati dell'Associazione le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. Possono altresì aderire, nei limiti di legge, enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro.
2. L'Associazione dovrà osservare il numero minimo di persone fisiche richiesto dalla normativa vigente, in particolare dall'art. 32 CTS. Se tale numero viene meno, la stessa dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale ed integrare il numero entro un anno o, in alternativa, chiedere l'iscrizione in altra sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
3. L'Associazione si compone di un numero illimitato di associati e sono suddivisi in soci Fondatori, Onorari, Sostenitori, Ordinari e Ambassador.
4. Sono soci Fondatori quelli presenti all'atto della costituzione dell'Associazione; essi vigilano sulla corretta conduzione democratica dell'Associazione e ne sono garanti.
5. Sono soci Onorari quelli dichiarati tali dal Consiglio Direttivo perché segnalatisi per meriti sociali e culturali, sempre disponibili e vicini all'Associazione.
6. Sono soci Sostenitori o Ambassador tutti coloro i quali contribuiscono a diffondere la mission dell'Associazione, o ne sostengono volontariamente l'aspetto economico.
7. Sono soci Ordinari tutti coloro che entrano a far parte dell'Associazione

con delibera del Consiglio Direttivo con presentazione da parte di almeno un socio, che accettano integralmente lo Statuto ed i regolamenti dell'Associazione e si impegnano a versare un'eventuale quota annuale di iscrizione nelle modalità fissate dal Consiglio Direttivo.

8. L'ammissione all'Associazione è deliberata, in osservanza del principio di non discriminazione, dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
9. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea (oppure altro organo eletto dalla medesima e a ciò preposto) in occasione della successiva convocazione (il termine di 60 può essere derogato, ma tali aspetti devono essere regolati negli statuti).
10. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
11. Non è prevista alcuna quota associativa, fino ad eventuale decisione della maggioranza del Consiglio Direttivo.

ART. 7 – DIRITTI E DOVERI DELL' ASSOCIATO

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
 - essere rimborsati su eventuali spese preventivamente concordate per iscritto e accettate dalla maggioranza del Consigli direttivo, sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto, consultare i verbali;
 - votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi (termine variabile solo in riduzione) nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
 - esaminare i libri sociali, mediante richiesta scritta da presentare mediante comunicazione elettronica al Presidente.
- 7.2 Gli associati hanno il dovere di:
 - rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
 - versare la quota associativa quando e se verrà stabilita secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

8. I soci ordinari cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
 - per decesso;
 - per dimissione volontaria;

- radiazione deliberata dalla maggioranza del Consiglio Direttivo, per un socio che commette azioni ripetute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento dell'Associazione stessa;
 - per morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
 - scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art. 33 del presente statuto.
2. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato, nel rispetto del contraddittorio e dei principi di non discriminazione. Il provvedimento è comunicato all'associato, il quale può proporre ricorso all'Assemblea entro trenta giorni dalla comunicazione, secondo le modalità stabilite dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti.

ART. 9 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Gli organi dell'Associazione sono:
- L'Assemblea generale dei Soci;
 - Il Presidente;
 - Il Consiglio Direttivo;
 - l'Organo di controllo, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 30 del CTS;
 - il Revisore legale o l'Organo di revisione, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del CTS.

ART. 10 – COMPOSIZIONE E ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

1. L'Assemblea generale dei soci è costituita da tutti i soci. È il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta dal consiglio direttivo da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso straordinaria potrà essere richiesta anche dalla maggioranza del Consiglio Direttivo.
3. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede sociale o, comunque in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
4. Le assemblee sono presiedute dal presidente del Consiglio Direttivo, in sua mancanza dal suo vice, per impedimento o assenza.
5. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa e dal suo segretario e copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantire la massima diffusione.
6. Il presidente o il suo vice dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

ART. 11 – COMPETENZE INDEROGABILI DELL'ASSEMBLEA

1. Ai sensi dell'art. 25 comma 2 CTS, l'Assemblea ordinaria:
 - nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - elezione del presidente;
 - approva il bilancio di esercizio;
 - esamina il bilancio preventivo;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del CTS, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.
2. L'Assemblea straordinaria:
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - designa e sostituisce gli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

ART. 12 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ASSOCIATI

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta elettronica o, alternativamente, posta ordinaria, elettronica o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
3. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea, validamente costituita.

ART. 13 – VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è valida con qualsiasi percentuale di presenza. Ogni socio ha diritto ad un voto.
2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti 2/3 (due terzi) degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è valida con qualsiasi percentuale di presenza.

ART. 14 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI

1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo e posta elettronica, anche non certificata, o altri mezzi idonei a garantire la prova dell'avvenuta ricezione. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. Per l'assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'associazione, occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 15 – NOMINA E COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo (di seguito, anche "CD") può essere composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri eletti compreso il presidente, che viene eletto dall'assemblea. Il CD nel proprio ambito nomina uno o più vicepresidenti e il segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il CD rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza.
2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative.
3. Per le cause di ineleggibilità, decadenza e conflitto di interessi degli amministratori si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 2382 Codice civile e dell'art. 2475 *ter* Codice civile.
4. Il CD è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto dal presidente o dal vice e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti i soci con le formalità ritenute più idonee dal CD atte a garantirne la massima diffusione.
6. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
7. È ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audio conferenza od altri strumenti tecnologici alle condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali, secondo le modalità previste per l'Assemblea degli Associati.
8. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del CD a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal suo vice fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà avvenire alla prima assemblea utile successiva.

9. Il CD dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Se ciò avviene, si dovrà convocare immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo CD. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal CD decaduto.

ART. 16 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il CD si riunisce da remoto in modalità videoconferenza, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

ART. 17 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Sono compiti del CD:
 - deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
 - redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
 - fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria, nel rispetto del quorum di cui agli Articoli 13 e 14 del presente Statuto;
 - redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
 - adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
 - attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

ART. 18 – IL PRESIDENTE

1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio. Egli potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con enti, istituti pubblici e privati. Potrà deliberatamente nominare gli Ambassador e revocare un componente del Consiglio Direttivo qualora subisca da quest'ultimo pressioni, ingerenze o condotte finalizzate al perseguimento di interessi personali, imprenditoriali o ideologici, comunicandone le motivazioni al Consiglio Direttivo. Potrà aprire ed estinguere conti correnti bancari e postali, emettere assegni a valore sui conti correnti, girarli e trasferirli, effettuare depositi e prelievi c/o qualunque banca o istituti di credito, contrarre mutui, dare fidejussioni, farne qualunque operazione presso le banche. Cura, altresì, l'esecuzione dei deliberati assembleari e consiliari.

ART. 19 – IL VICE-PRESIDENTE

1. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

ART. 20 – IL SEGRETARIO

1. Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente del CD, redige i

verbali delle riunioni, e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione.

ART. 21 – IL TESORIERE

1. Il Tesoriere, con l'aiuto del Presidente, redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso attraverso modalità di comunicazione elettronica.

ART. 22 – BILANCIO

1. I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
2. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 23 – ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

ART. 24 – RISORSE ECONOMICHE

1. L'Associazione, con riguardo alle attività di interesse generale svolte, può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
2. Essa può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento, e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:
 - quote associative (*quando verranno deliberate*);
 - contributi pubblici e privati;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rendite patrimoniali;
 - attività di raccolta fondi;
 - rimborsi da convenzioni;
 - ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
3. Le risorse economiche potranno essere costituite anche da *digital assets* basati su *Distributed Ledger Technology* ("DLT") ivi incluse criptovalute e *non-fungible tokens* (NFT).

ART. 25 – PATRIMONIO E DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Nel rispetto delle norme di legge e delle regole dello Statuto, le risorse economiche dell'Associazione potranno essere custodite attivamente mediante DLT.
3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 26 – BENI

1. I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono alla stessa intestati.
2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 27 – LIBRI SOCIALI

1. L'Associazione avrà cura di tenere i seguenti libri sociali:
 - il libro degli associati;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione;
 - il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
2. L'associazione può tenere, a cura e sotto la responsabilità del CD, il libro degli associati tramite DLT, il cui funzionamento è disciplinato dal relativo regolamento.
3. Ai fini di maggiore garanzia l'impronta dei documenti rilevanti prodotti nell'ambito dell'attività dell'Associazione potrà essere iscritta in una DLT o attraverso analogo strumento di conservazione digitale documentale.
4. Agli associati è riconosciuto il diritto di esaminare i libri sociali presso la sede, attraverso espressa richiesta.

ART. 28 – CONVENZIONI

1. Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56, co. 1, del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di

amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 29 – VOLONTARI E AMBASSADOR

1. I volontari e gli ambassador, sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
3. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 17 del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017.
4. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017.

ART. 30 – PERSONALE RETRIBUITO

1. L'Associazione potrà avvalersi di personale retribuito ai sensi dell'art. 33 CTS, nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o in quelli necessari a qualificarne o specializzarne l'attività svolta.
2. Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può, in ogni caso, essere superiore al limite del 50% del numero dei volontari.
3. I rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dalla stessa.

ART. 31 – ASSICURAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

ART. 32 – TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE, SCIoglimento ED ESTINZIONE

1. La trasformazione, fusione, scissione, scioglimento ed estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea nel rispetto del quorum di cui agli Articoli 13 e 14 del presente Statuto.
2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibera, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio

dell'Associazione e salva diversa destinazione imposta dalla legge, la devoluzione ad altri enti del Terzo settore espressamente individuati o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, nei modi e secondo le modalità previste dall'art. 9 CTS.

ART. 33 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Per quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni di legge in materia e ai principi generali dell'ordinamento

ART. 34 – FORO COMPETENTE

1. Per eventuali azioni giudiziarie è competente il Foro di Milano